Gazzetta ufficiale

L 238

delle Comunità europee

26° anno 27 agosto 1983

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
	Regolamento (CEE) n. 2418/83 della Commissione, del 26 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
	Regolamento (CEE) n. 2419/83 della Commissione, del 26 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
	Regolamento (CEE) n. 2420/83 della Commissione, del 26 agosto 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole	5
	Regolamento (CEE) n. 2421/83 della Commissione, del 26 agosto 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole	9
	Regolamento (CEE) n. 2422/83 della Commissione, del 26 agosto 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	1 1
	Regolamento (CEE) n. 2423/83 della Commissione, del 26 agosto 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali 1	15
	*Regolamento (CEE) n. 2424/83 della Commissione, del 22 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia	17
	*Regolamento (CEE) n. 2425/83 della Commissione, del 22 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia	19
	*Regolamento (CEE) n. 2426/83 della Commissione, del 22 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia	21
	*Regolamento (CEE) n. 2427/83 della Commissione, del 26 agosto 1983, che fissa i prezzi d'acquisto delle carcasse e mezzene applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine, a decorrere dal 5 settembre 1983, e che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78	27
2	fica il regolamento (CEE) n. 2226/78	

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)	*Regolamento (CEE) n. 2428/83 della Commissione, del 26 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al dicromato di sodio, della sottovoce 28.47 B ex II della tariffa doganale comune, originario della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2377/83 del Consistio	26
	(CEE) n. 3377/82 del Consiglio	26
	Regolamento (CEE) n. 2429/83 della Commissione, del 26 agosto 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	27
	Regolamento (CEE) n. 2430/83 della Commissione, del 26 agosto 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	29
	Regolamento (CEE) n. 2431/83 della Commissione, del 26 agosto 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	31
	Regolamento (CEE) n. 2432/83 della Commissione, del 26 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	33
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
	Consiglio	
	83/420/Euratom:	
	⋆ Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1983, recante approvazione della proroga dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il Regno di Spagna nel settore della fusione termonucleare controllata	34
	Commissione	
	83/421/CEE:	
	★ Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco degli stabi- limenti del Regno di Norvegia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità	35
	83/422/CEE:	
	* Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, che modifica l'elenco degli stabilimenti della Confederazione elvetica, in provenienza di quali è autoriz- zata l'importazione di carni fresche nella Comunità	37

Sommario (segue)	83/423/CEE:	
	* Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco degli stabi- limenti della Repubblica del Paraguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità	39
	83/424/CEE:	
	★ Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, che modifica l'elenco degli stabilimenti della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, in prove- nienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità	41
	83/425/CEE:	
	★ Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, che modifica l'elenco degli stabilimenti del Regno di Svezia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità	44
	83/426/CEE:	
	★ Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, che modifica l'elenco degli stabilimenti della Repubblica di Finlandia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità	47
	83/427/CEE:	
	*Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, che modifica l'elenco degli stabilimenti della Repubblica austriaca, in provenienza dai quali è autoriz- zata l'importazione di carni fresche nella Comunità	49

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2418/83 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1983

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (²), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2157/83 (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

- 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 agosto 1983;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2157/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1983.

Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 47.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)Numero della tariffa Designazione delle merci Prelievi doganale comune 10.01 B I Frumento tenero e frumento sega-76,34 104,60 (1) (5) 10.01 B II Frumento duro 71,00 (6) 10.02 Segala 10.03 Orzo 60,17 10.04 Avena 70,12 10.05 B Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina 41,53 (2) (3) 10.07 A Grano saraceno 0 10.07 B Miglio 0 10.07 C 57,84 (4) Sorgo 10.07 D Altri cereali 0 (5) Farine di frumento o di frumento 11.01 A segalato 120,76 Farine di segala 112,36 11.01 B Semole e semolini di frumento duro 11.02 A I a) 175,21 Semole e semolini di frumento 11.02 A I b) 130,41 tenero

- (1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM è importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.
- (5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2419/83 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1983

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (²), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2158/83 (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 agosto 1983;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1983.

Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 50.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Corrente	1º term.	2º term.	3° term.
comune		8	9	10	11
10.01 BI	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0 .	0	0	3,73
10.07 A	Grano saraceno	0	0	О	0
10.07 B	Miglio	0	0	О	o
10.07 C	Sorgo	0	0	o	o
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Corrente	1º term.	2° term.	3° term.	4º term.
doganale comune		8	9	10	11	12
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
1.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
1.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2420/83 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1983

che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 (²),

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1877/83 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2027/83 (6), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2258/83 (8), ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72, vengono determinati importi differenziali a termine quando il tasso a termine per una o più monete comunitarie si scosta di almeno una determinata percentuale dal tasso in contanti;

considerando che gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2363/83 (9); che per la dracma greca la differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72, per il periodo dal 17 al 23 agosto 1983, si scosta di oltre 1 punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente; che, per quanto concerne talune monete, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento citato più sopra supera il 2,5 % per taluni mesi a termine; che occorre tenerne conto nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole sempreché tali elementi siano già applicati nello Stato membro considerato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2363/83 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1983.

Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione

GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6. GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33. GU n. L 186 del 9. 7. 1983, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9. (6) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 14.

GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU n. L 216 del 6. 8. 1983, pag. 18.

^(°) GU n. L 228 del 20. 8. 1983, pag. 5.

ALLEGATO

	Corrente	1º mese	2° mese	3° mese	4º mese	5° mese
1. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Germania o esportati da questo paese.						
Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	+ 0,1085	+ 0,1085	+ 0,1085	+ 0,1085	+ 0,1085	+ 0,1085
Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	0,1085	0,1085	0,1085	— 0,1085	— 0,1085	— 0,1085
Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	,					
Semi raccolti in: — Germania — Paesi Bassi — UEBL — Francia — Danimarca — Irlanda — Regno Unito — Italia — Grecia						
2. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio nei Paesi Bassi o esportati da questo paese.						
Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	+ 0,0678	+ 0,0678	+ 0,0678	+ 0,0678	+ 0,0678	+ 0,0678
Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	0,0678	0,0678	0,0678	0,0678	0,0678	— 0,0678
Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)						,
Semi raccolti in: — Germania — Paesi Bassi — UEBL — Francia — Danimarca — Irlanda — Regno Unito — Italia — Grecia	+ 0,0456 0,0678 0,1197 0,0572 0,0678 + 0,0235 0,0736 0,0663	+ 0,0456 0,0678 0,1197 0,0572 0,0678 + 0,0235 0,0736 0,0663	+ 0,0456 0,0678 0,1197 0,0572 0,0678 + 0,0235 0,0736 0,0663	+ 0,0456 0,0678 0,1197 0,0572 0,0678 + 0,0235 0,0771 0,0663	+ 0,0456 0,0678 0,1197 0,0572 0,0678 + 0,0235 0,0771 0,0663	+ 0,0456
3. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio nell'UEBL o esportati dall'UEBL.						
Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	_		_	_	_	
Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)			_		_	
Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)						
Semi raccolti in:	. 0.1017	. 01317	. 0.1217	. 0.1217	0.1217	. 0 1 2 1 7
— Germania — Paesi Bassi	+ 0,1217 + 0,0728	+ 0,1217 + 0,0728	+ 0,1217 + 0,0728	+ 0,1217 + 0,0728	+ 0,1217 + 0,0728	+ 0,1217 + 0,0728
— UEBL — Francia						
— Danimarca	+ 0,0114	+ 0,0114	+ 0,0114	+ 0,0114	+ 0,0114	+ 0,0114
 Irlanda Regno Unito Italia Grecia 	+ 0,0980 0,0061 + 0,0017	+ 0,0980 0,0061 + 0,0017	$\begin{array}{c c} & - & - \\ & + 0,0980 \\ & - 0,0061 \\ & + 0,0017 \end{array}$	+ 0,0980 0,0061 + 0,0017	+ 0,0980 0,0061 + 0,0017	+ 0,0980 - 0,0234 + 0,0017

		<u> </u>				
	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
4. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Danimarca o esportati da questo paese.						
Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	+ 0,0113	+ 0,0113	+ 0,0113	+ 0,0113	+ 0,0113	+ 0,0113
Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	0,0113	0,0113	— 0,0 113	0,0113	0,0113	0,0113
Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)		′				
Semi raccolti in:					1	
— Germania	+ 0,1090	+ 0,1090	+ 0,1090	+ 0,1090	+ 0,1090	+ 0,1090
— Paesi Bassi — UEBL	+ 0,0607 0,0113	+ 0,0607 $- 0,0113$	+ 0,0607 0,0113	+ 0,0607 0,0113	+ 0,0607 0,0113	+ 0,0607 0,0113
— Francia	-0.0663	-0,0113 -0,0663	-0.0663	0,0113 0,0663	<u> </u>	-0.0756
— Danimarca					_	_
— Irlanda	-0,0113	-0,0113	- 0,0113	-0,0113	0,0113	 0,0113
— Regno Unito — Italia	+ 0,0856 $- 0,0173$	+ 0,0856 0,0173	+ 0.0856 $- 0.0173$	+ 0.0856 $- 0.0173$	+ 0.0856 $- 0.0173$	+ 0,0856 0,0359
— Grecia	-0,0175 $-0,0096$	— 0,0175 — 0,0096	-0,0076	0,0173 0,0096	- 0,0173 - 0,0096	0,0339 0,0096
5. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese.						
Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	0,0589	0,0589	0,0589	0,0589	0,0589	— 0,0666
,						<u> </u>
Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	+ 0,0589	+ 0,0589	+ 0,0589	+ 0,0589	+ 0,0589	+ 0,0666
Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)						İ
Semi raccolti in:						
— Germania	+ 0,1877	+ 0,1877	+ 0,1877	+ 0,1877	+ 0,1877	+ 0,2152
— Paesi Bassi — UEBL	+ 0,1360 + 0,0589	$\begin{array}{c c} + 0,1360 \\ + 0,0589 \end{array}$	+ 0,1360 + 0,0589	+ 0,1360 + 0,0589	+ 0,1360 + 0,0589	+ 0,1616
— Francia	- 0,0367	- 0,0367	- 0,0367	- 0,0362	- 0,0389	+ 0,0681
— Danimarca	+ 0,0710	+ 0,0710	+ 0,0710	+ 0,0710	+ 0,0710	+ 0,0815
— Irlanda	+ 0,0589	+ 0,0589	+ 0,0589	+ 0,0589	+ 0,0589	+ 0,0589
— Regno Unito	+ 0,1627	+ 0,1627	+ 0,1627	+ 0,1627	+ 0,1627	+ 0,1688
— Italia — Grecia	+ 0,0524 + 0,0607	+ 0,0524 + 0,0607	+ 0,0524 + 0,0607	+ 0,0524 + 0,0607	+ 0,0524 + 0,0607	+ 0,0524 + 0,1028
6. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati						,
per la produzione di olio nel Regno Unito o esportati da questo paese.					,	
Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	+ 0,0893	+ 0,0893	+ 0,0893	+ 0,0893	+ 0,0893	+ 0,0893
Elemento correttore dell'integrazione o della restitu-						
zione (coefficiente da applicarsi)	0,0893	0,0893	0,0893	0,0893	0,0893	0,0893
Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)						
Semi racçolti in:						
— Germania	+ 0,0215	+ 0,0215	+ 0,0215	+ 0,0215	+ 0,0215	+ 0,0215
Paesi Bassi	0,0230	-0,0230	0,0230	0,0230	- 0,0230	- 0,0230
— UEBL — Francia	-0,0893 $-0,1399$	— 0,0893 — 0,1399	-0,0893 $-0,1399$	-0,0893 $-0,1399$	— 0,0893 — 0,1399	-0,0893 $-0,1450$
— Plancia — Danimarca	-0,1399 -0,0789	-0,1399 -0,0789	0,0789	-0,0789	-0,1399 -0,0789	-0,1430 $-0,0789$
— Irlanda	0,0893	0,0893	0,0893	0,0893	0,0893	0,0893
Regno UnitoItalia		0,0948				
— Italia — Grecia	-0.0948 -0.0877	-0.0877	-0.0348 -0.0877	-0,0948 -0,0877	0,0348 0,0877	-0.093 -0.0877
	<u> </u>	<u> </u>	1	1		1

	Corrente	1º mese	2º mese	3º mese	4º mese	5° mese
	Contine	1 mese	2 mese	J' mese	4 mese	J' mese
7. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Irlanda o esportati da questo paese.		·				
Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)		· - -		_	_	
Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)						
Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)						
Semi raccolti in:				<u> </u>		
— Germania — Paesi Bassi — UEBL	+ 0,1217 + 0,0728	+ 0,1217 + 0,0728	+ 0,1217 + 0,0728	+ 0,1217 + 0,0728 —	+ 0,1217 + 0,0728	+ 0,1357 + 0,0850
FranciaDanimarcaIrlanda	- 0,0556 + 0,0114	0,0556 + 0,0114	- 0,0556 + 0,0114	0,0556 + 0,0114	0,0556 + 0,0114	0,0556 + 0,0114
- Regno Unito	+ 0,0980	+ 0,0980	+ 0,0980	+ 0,0980	+ 0,0980	+ 0,0980
— Italia — Grecia	-0,0061 + 0,0017	0,0061 + 0,0017	0,0061 + 0,0017	0,0061 + 0,0017	- 0,0061 + 0,0017	0,0061 + 0,0017
8. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese.						,
Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0239
Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	+ 0,0062	+ 0,0062	+ 0,0062	+ 0,0062	+ 0,0062	+ 0,0239
Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)						
Semi raccolti in: — Germania — Paesi Bassi — UEBL — Francia — Danimarca — Irlanda — Regno Unito — Italia — Grecia	+ 0,1286 + 0,0794 + 0,0062 - 0,0498 + 0,0177 + 0,0062 + 0,1048 - + 0,0079	+ 0,1286 + 0,0794 + 0,0062 - 0,0498 + 0,0177 + 0,0062 + 0,1048 - + 0,0079	+ 0,1286 + 0,0794 + 0,0062 - 0,0498 + 0,0177 + 0,0062 + 0,1048 - + 0,0079	+ 0,1348 + 0,0837 + 0,0062 0,0498 + 0,0177 + 0,0062 + 0,1048 + 0,0079	+ 0,1348 + 0,0837 + 0,0062 0,0498 + 0,0177 + 0,0062 + 0,1048 + 0,0079	+ 0,1663 + 0,1152 + 0,0254 0,0498 + 0,0383 + 0,0067 + 0,1209 + 0,0582
9. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Grecia o esportati da questo paese.						
Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	+ 0,0017	+ 0,0017	+ 0,0017	+ 0,0017	+ 0,0017	+ 0,0017
Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	0,0017	— 0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017
Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)						
Semi raccolti in:						
— Germania — Paesi Bassi	+ 0,1198 + 0,0710	+ 0,1198 + 0,0710	+ 0,1198 + 0,0710	+ 0,1198 + 0,0710	+ 0,1198 + 0,0710	+ 0,1198 + 0,0710
— UEBL	0,0017	0,0017	0,0017	-0,0710 $-0,0017$	-0,0010	-0,0710
— Francia	0,0572	0,0572	0,0572	0,0572	0,0572	0,0639
— Danimarca — Irlanda	+ 0,0097 0,0017	+ 0,0097 0,0017	+ 0,0097 0,0017	+ 0,0097 $- 0,0017$	+ 0,0097 $- 0,0017$	+ 0,0097 0,0017
- Regno Unito	+ 0,0962	+ 0,0962	+ 0,0962	+ 0,0962	+ 0,0962	+ 0,0962
— Italia — Grecia	0,0078	0,0078	0,0078	0,0078	0,0078	0,0238

REGOLAMENTO (CEE) N. 2421/83 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1983

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1986/82 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2136/82 (6), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 2154/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2412/83 (8);

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1983.

Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

^(*) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 10. (5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28. (6) GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 88.

⁽⁷⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 39.

⁽⁸⁾ GU n. L 236 del 26. 8. 1983, pag. 34.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

[ECU/100 kg(')]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	37,41 <i>5</i>
ex 12.01	Semi di girasole	41,026

[ECU/100 kg(1)]

Numero della tariffa		Prezzo	del mercato dell'		in caso di f		ticipata
doganale comune			settembre 1983	ottobre 1983	novembre 1983	dicembre 1983	gennaio 1984
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	37,415	37,415	37,415	37,790	37,790	38,040
ex 12.01	Semi di girasole	41,026	41,026	41,728	41,728	41,728	

(1) I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 ECU =2,24184 DM 1 ECU =2,52595 Fl 44,9008 1 ECU =FB/Flux 6,87456 FF 1 ECU =1 ECU =8,14104 Dkr 0,725690 £ (Irl.) 1 ECU =0,563434 £ (GB) 1 ECU =Lit 1 ECU = 1 349,2777,1182 Dra 1 ECU =

REGOLAMENTO (CEE) N. 2422/83 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1983

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/83 (4), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 414/83 (6), dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74; che il regolamento (CEE) n. 1921/75 (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 2415/75 (10), ha previsto alcune misure transitorie per i prodotti amidacei;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75 (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/83 (12), per taluni prodotti trasformati, l'elemento mobile del prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per i prodotti di base ai fini della loro trasformazione;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 706/76 del Consiglio, del 30 marzo 1976, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 279/80 (14);

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 158 del 16. 6. 1983, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁶⁾ GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 1.

base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 (8), il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU per tonnellata;

⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

^{(&}lt;sup>9</sup>) GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 25.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 247 del 23. 9. 1975, pag. 22.

⁽¹¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

⁽¹²⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 8. (13) GU n. L 85 del 31. 3. 1976, pag. 2.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 31 dell'8. 2. 1980, pag. 1.

considerando che, per quanto concerne i prodotti della sottovoce 07.06 A, il regolamento (CEE) n. 604/83 del Consiglio, del 14 marzo 1983, relativo al regime all'importazione applicabile dal 1983 al 1986 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (1), ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo può essere uguale al 6 % ad valorem ed ha previsto a tale scopo la modifica della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente:

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1784/81 ha introdotto i prodotti della sottovoce 17.02 F II nel settore dei cereali; che i coefficienti applicabili al calcolo del prelievo per tali prodotti sono stati definiti nel regolamento (CEE) n. 1783/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1983.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

		(ECU/t
	Impo	rti
Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzí (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
07.06 A I	71,24 (¹)	69,43 (¹) (⁵)
07.06 A II	74,26 (1)	69,43 (¹) (⁵)
11.01 C (²)	134,27	128,23
11.01 D (²)	142,70	136,66
11.01 E I (²)	79,68	73,64
11.01 E II (²)	44,75	41,73
11.01 F (²)	73,74	70,72
11.01 G (²)	79,96	76,94
11.02 A II (²)	162,91	156,87
11.02 A III (²)	134,27	128,23
11.02 A IV (²)	142,70	136,66
11.02 A V a) 1 (²)	44,74	38,70
11.02 A V a) 2 (²)	79,68	73,64
11.02 A V b) (²)	44,75	41,73
11.02 A VI (²)	73,74	70,72
11.02 A VII (²)	79,96	76,94
11.02 B I a) 1 (²)	117,00	113,98
11.02 B I a) 2 aa)	80,46	77,44
11.02 B I a) 2 bb) (²)	139,68	136,66
11.02 B I b) 1 (²)	117,00	113,98
11.02 B I b) 2 (²)	139,68	136,66
11.02 B II a) (²)	108,28	105,26
11.02 B II b) (²)	118,93	115,91
11.02 B II c) (²)	68,48	65,46
11.02 B II d) (²)	123,71	120,69
11.02 C I (²)	129,64	126,62
11.02 C II (²)	142,46	139,44
11.02 C III (²)	184,14	178,10
11.02 C IV (²)	124,49	121,47
11.02 C V (²)	68,48	65,46
11.02 C VI (²)	123,71	120,69
11.02 D I (²)	83,74	80,72
11.02 D II (²)	91,91	88,89
11.02 D III (²)	75,68	72,66
11.02 D IV (²)	80,46	77,44
11.02 D V (²)	44,75	41,73
11.02 D VI (²)	79,96	76,94
11.02 E I a) 1 (²)	75,68	72,66
11.02 E I a) 2 (²)	80,46	77,44
11.02 E I b) 1 (²)	148,52	142,48
11.02 E I b) 2 (²)	157,88	151,84
11.02 E II a) (²)	148,49	142,45
11.02 E II b) (²)	162,91	156,87
11.02 E II c) (²)	79,68	73,64
11.02 E II d) 1 (²)	126,14	120,10
11.02 E II d) 2 (²)	141,81	135,77
11.02 F I (²)	148,49	142,45
11.02 F II (²)	162,91	156,87
11.02 F III (²)	134,27	128,23
11.02 F IV (²)	142,70	136,66

(ECU/t)

	Importi					
Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM				
11.02 F V (²)	79,68	73,64				
11.02 F VI (²)	73,74	- 70,72				
11.02 F VII (²)	79,96	76,94				
11.02 G I	65,40	59,36				
11.02 G II	36,72	30,68				
11.04 C I	74,26	67,61 (⁵)				
11.04 C II a)	55,17	30,99 (5)				
11.04 C II b)	86,42	62,24 (5)				
11.07 A I a)	151,75	140,87				
11.07 A I b)	116,14	105,26				
11.07 A II a)	137,69 (4)	126,81				
11.07 A II b)	105,63	94,75				
11.07 B	121,30 (4)	110,42				
11.08 A I	55,17	34,62				
11.08 A II	95,90	65,07				
11.08 A III	133,52	112,97				
11.08 A IV	55,17	34,62				
11.08 A V	55,17	17,31 (5)				
11.09	386,74	205,40				
17.02 B II a) (³)	141,87	45,15				
17.02 B II b) (³)	101,11	34,62				
17.02 F II a)	144,02	47,30				
17.02 F II b)	99,39	32,90				
21.07 F II	101,11	34,62				
23.02 A I a)	32,78	26,78				
23.02 A I b)	63,39	57,39				
23.02 A II a)	32,78	26,78				
23.02 A II b)	63,39	57,39				
23.03 A I	224,34	43,00				

- (1) Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana a determinate condizioni.
- (²) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:
 - un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
 - un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

- (3) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEÉ) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.
- (4) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.
- (5) Gonformemente al regolamento (CEE) n. 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare :
 - radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
 - farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C;
 - fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2423/83 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1983

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (4), in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese ; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effet-

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60. tuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 706/76 del Consiglio, del 30 marzo 1976, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 279/80 (°);

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1983.

⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 85 del 31. 3. 1976, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 31 dell'8. 2. 1980, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1983.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

N.		Prelievi		
Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM	
	Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o delle sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 21.07 F I) contenenti amido o fecola a glucosio o sciroppo di glucosio:			
	non contenenti amido, o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore od uguale a $10~\%$:			
23.07 B I a) 1	 non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 % 	17,43	6,55	
23.07 B I a) 2	 il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 % 	452,29	441,41	
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 % e:			
23.07 B I b) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	31,34	20,46	
23.07 B I b) 2	 il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 % 	466,20	455,32	
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 30 % e:			
23.07 B I c) 1	 non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 % 	51,79	40,91	
23.07 B I c) 2	 il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 % 	486,65	475,77	

REGOLAMENTO (CEE) N. 2424/83 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1,

visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3611/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (2),

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito, secondo l'articolo 15 dell'accordo di cooperazione, è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:	203 000 pezzi
٠.	B. altri:	
	V. altri :	
	c) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci:	
	1. di lana o di peli fini	
	2. di fibre tessili sintetiche o artificiali	
	3. di cotone	

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mércato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 30 agosto 1983 al 31 dicembre 1983, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1982, pag. 22.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:	i Iugoslavia
	B. altri:	
	V. altri:	
	c) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci:	
:	1. di lana o di peli fini	
	2. di fibre tessili sintetiche o artificiali	
	3. di cotone	

Il ripristino si applica esclusivamente per i prodotti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3611/82, nel sottomassimale 16 b) di un volume di 203 000 pezzi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1983.

Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2425/83 DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1,

visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3611/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (2),

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito, secondo l'articolo 15 dell'accordo di cooperazione, è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi:

Numero della tariffa doganale comune

To.14

Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:

A. Oggetti, per completare gli apparecchi di illuminazione elettrica:

II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 30 agosto 1983 al 31 dicembre 1983, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:	Iugoslavia
	A. Oggetti per completare gli apparecchi di illuminazione elettrica:	
	II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2 1983, pag. 2. (2) GU n. L 380 del 31. 12. 1982, pag. 22.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1983.

Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2426/83 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1,

visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3611/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (²),

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito, secondo l'articolo 18 dell'accordo di cooperazione, è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi:

(in tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale
73.02	Ferro-leghe : C. Ferro-silicio	4 767

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 30 agosto 1983 al 31 dicembre 1983, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
73.02	Ferro-leghe : C. Ferro-silicio	Iugoslavia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamentó è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1983.

Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente

⁽¹) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2. (²) GU n. L 380 del 31. 12. 1982, pag. 22.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2427/83 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1983

che fissa i prezzi d'acquisto delle carcasse e mezzene applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine, a decorrere dal 5 settembre 1983, e che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera c),

considerando che la situazione del mercato è attualmente caratterizzata da un andamento stagionale dei prezzi particolarmente sfavorevole; che, per ovviare a tali difficoltà, è opportuno consentire agli organismi d'intervento l'acquisto delle carcasse e mezzene loro offerte;

considerando che occorre fissare i limiti superiori dei prezzi d'acquisto ad un livello corrispondente al prezzo d'intervento fissato dal regolamento (CEE) n. 1213/83 del Consiglio (2), per la campagna di commercializzazione 1983/1984, applicando i coefficienti fissati dal regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2126/83 (4);

considerando che i limiti inferiori e superiori dei prezzi d'acquisto devono essere fissati in modo da consentire agli organismi d'intervento di tener conto delle differenze di valore delle carni in funzione dell'età, del peso, della conformazione e dello stato d'ingrassamento degli animali;

considerando che è opportuno sopprimere i termini « quarti compensati » ed autorizzare l'acquisto all'intervento di un quarto anteriore e di un quarto posteriore, provenienti dalla medesima bestia, qualora vengano presentati simultaneamente;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 1765/83 della Commissione, del 29 giugno 1983, che fissa i prezzi d'acquisto di quarti anteriori, applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine

a decorrere dal 4 luglio 1983 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2126/83;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 5 settembre 1983, gli organismi d'intervento acquistano le carcasse o mezzene offerte alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2226/78 a prezzi compresi entro i limiti fissati nell'allegato, per i singoli prodotti, tenuto conto dell'età, del peso, della conformazione e dello stato d'ingrassamento degli animali da cui provengono i prodotti.

La mezzena di una bestia può essere presentata ai centri d'intervento sotto forma di un quarto anteriore e di un quarto posteriore; tali parti provenienti dalla medesima mezzena deveno essere presentate congiuntamente.

Possono formare oggetto di acquisti all'intervento, conformemente alle disposizioni di cui sopra, soltanto le carni provenienti da animali maschi.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1765/83 è abrogato.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2226/78 è modificato come segue:

- All'articolo 4 i termini « o quarti detti compensati » sono soppressi.
- All'allegato II, punto 1, i termini «o quarti compensati » sono soppressi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 5 settembre

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 12. (3) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5. (4) GU n. L 205 del 29. 7. 1983, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1983, pag. 37.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1983.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

4

BILAG — ANHANG — ПАРАРТНМА — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Opkøbspris i ECU pr. 100 kg af produkterne Ankaufspreis in ECU je 100 kg des Erzeugnisses Τιμή αγοράς σε ECU ανά 100 χγρ προϊόντων Buying-in price in ECU per 100 kg of product Prix d'achat en Écus par 100 kilogrammes de produits Prezzi di acquisto in ECU per 100 kg di prodotti Aankoopprijs in Ecu per 100 kg produkt

		Minimum Untere Grenze Κατώτατο όριο Lower limit Limite inférieure Limite inferiore Ondergrenzen	Maksimum Obere Grenze Ανώτατο όριο Upper limit Limite supérieure Limite superiore Bovengrenzen
BELGIQUE/BELGIË			
Carcasses, demi-carcasses provenant des:	•		
— Hele dieren, halve dieren afkomstig van:			
Bœufs 55 % / Ossen 55 % Taureaux 55 % / Stieren 55 %		330,729 327,388	348,546 345,205
DANMARK			
— Hele og halve kroppe af:		•	
Stude I Type P Ungtyre I		313,942 320,622 334,588	317,586 324,265 338,232
DEUTSCHLAND			
— Ganze oder halbe Tierkörper stammend von:			
Bullen A Ochsen A		345,984 339,621	352,347 345,984
ΕΛΛΑΔΑ			
Σφάγια, ημισφάγια από:			
Μόσχο Β Μόσχο Γ		379,298 376,709	382,535 379,946
FRANCE			
- Carcasses, demi-carcasses provenant des:			
Bœufs U Bœufs R Bœufs O		381,386 355,508 334,251	395,250 369,372 348,115
Jeunes bovins U Jeunes bovins R		358,897 342,723	369,680 353,507
Jeunes bovins O		318,694	329,477
IRELAND	•		
— Carcases, half-carcases from:			
Steers 1 Steers 2		320,054 310,325	324,877 315,148

	Minimum Untere Grenze Κατώτατο όριο Lower limit Limite inférieure Limite inferiore Ondergrenzen	Maksimum Obere Grenze Ανώτατο όριο Upper limit Limite supérieure Limite superiore Bovengrenzen
ITALIA		
— Carcasse, mezzene e quarti dai:		
Vitelloni 1 Vitelloni 2	394,482 372,110	401,939 379,567
LUXEMBOURG		
— Carcasses, demi-carcasses provenant des:		
Bœufs, taureaux extra	339,415	346,096
NEDERLAND		
— Hele dieren, halve dieren afkomstig van:		
Stieren, 1e kwaliteit (R)	335,079	344,305
UNITED KINGDOM		
A. Great Britain		
— Carcases, half-carcases from:		
Steers M Steers H	321,924 318,497	325,480 322,053
B. Northern Ireland		
— Carcases, half-carcases from:		
Steers L/M	315,071	318,627
Steers L/H Steers T	309,316 311,110	312,872 314,666

REGOLAMENTO (CEE) N. 2428/83 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al dicromato di sodio, della sottovoce 28.47 B ex II della tariffa doganale comune, originario della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (¹), in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, i prodotti dell'allegato B, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato C, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 11;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che, al riguardo, la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 138 % dell'importo massimo più elevato, valido per l'anno 1980;

considerando che per il dicromato di sodio, della sottovoce 28.47 B ex II della tariffa doganale comune, la base di riferimento è fissata a 243 500 ECU; che, in

data 24 agosto 1983, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari della Romania hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione, ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei confronti della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 30 agosto 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Romania.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
28.47 B ex II (Codice Nimexe 28.47-41)	Dicromato di sodio

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1983.

Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2429/83 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1983

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/83 (²), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo (3), le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 (4) ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1983.

⁽²⁾ GU n. L 158 del 16. 6. 1983, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36. (4) GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1983.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)

		(ECU/
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 10.06	Riso:	
	B. I. Risone o riso semigreggio:	
	b) riso semigreggio:	
	1. a grani tondi 2. a grani lunghi per le esportazioni verso:	_
	 — l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia — gli altri paesi terzi 	91,00 —
	II. Riso semilavorato o riso lavorato:	
	a) riso semilavorato :	
	1. a grani tondi	_
	2. a grani lunghi	_
	b) riso lavorato:	
	 a grani tondi a grani lunghi per le esportazioni verso:	
	2730/79 della Commissione (¹)	114,00
	— la zona I	
	— gli altri paesi terzi	
	III. Rotture	_
	1	i

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2430/83 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1983

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/83 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68 (4), ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU per tonnellata; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU per tonnellata;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1428/76 (5), prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1983.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 158 del 16. 6. 1983, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20. (4) GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

					(200/9)
Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Corrente	1º term.	2° term.	3° term.
comune		9	10	11	12
ex 10.06	Riso:			,	
	B. I. Risone o riso semigreggio:	į		,	
	a) Risone :				·
	1. a grani tondi	_	_		
	2. a grani lunghi		_		_
	b) Riso semigreggio:				,
	1. a grani tondi	<u></u>			·
	2. a grani lunghi	0	0	0	0
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :		İ		
	a) Riso semilavorato:			i ·	
	1. a grani tondi	_		<u></u>	
	2. a grani lunghi	_			<u> </u>
	b) Riso lavorato:				
ļ	1. a grani tondi				· —
	2. a grani lunghi	0	, 0	0	0
	III. Rotture		<u> </u>		

REGOLAMENTO (CEE) N. 2431/83 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1983

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (²),

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (3),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 414/83 (5), ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 (6) ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento,

occorre tener conto anche del quantitativo di cereali necessario per la fabbricazione del malto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di esse, rilevati durante un periodo determinato rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1983.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1983.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

	·		Ţ			(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Corrente 9	1° term. 10	2º term.	3° term. 12	4º term.	5° term.
11.07 A I a)	0	0 .	0	0	0	0
11.07 A I b)	0	0	0	0	0	0 .
11.07 A II a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	0	0	0	0	- 0	0
11.07 B	0	0	0	0	0	0

(ECU/t)7° term. 9° term. 6° term. 8° term. .10° term. 11° term. Numero della tariffa doganale comune 7 8 3 4 5 6 11.07 A I a) 0 0 . 0 0 0 0 11.07 A I b) 0 0 0 0 0 0 11.07 A II a) 0 0 0 0 0 0 11.07 A II b) 0 $\mathbf{0}$ 0 0 0 0 11.07 B 0 0 0 0 0 0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2432/83 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1983

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 (²), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1789/83 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2410/83 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1789/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1983.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	32,11 27,62 (¹)

⁽¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 176 dell'1. 7. 1983, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU n. L 236 del 26. 8. 1983, pag. 31.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1983

recante approvazione della proroga dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il Regno di Spagna nel settore della fusione termonucleare controllata

(83/420/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il Regno di Spagna nel settore della fusione termonucleare controllata (¹), concluso il 14 luglio 1980 per un periodo di tre anni,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che, con la decisione 82/350/Euratom (²), il Consiglio ha adottato per il periodo 1982/1986 un programma di ricerca e di insegnamento nel settore della fusione termonucleare controllata;

considerando che, conformemente alle direttive del Consiglio, la Commissione ha negoziato la proroga del detto accordo; considerando che è opportuno che la Commissione approvi la proroga di detto accordo, purché non superi la durata del predetto programma,

DECIDE:

Articolo unico

È approvata la proroga sino al 31 dicembre 1986 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il Regno di Spagna nel settore della fusione termonucleare controllata.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1983.

Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIMITIS

⁽¹⁾ GU n. L 190 del 24. 7. 1980, pag. 24. (2) GU n. L 157 dell'8. 6. 1982, pag. 22.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1983

recante l'elenco degli stabilimenti del Regno di Norvegia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(83/421/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/ 91/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, nel corso di una prima ispezione, non era stato giudicato soddisfacente alcuno stabilimento; che la decisione 82/956/CEE della Commissione (3) ha fatto divieto agli Stati membri, a livello comunitario, d'importare carni fresche in provenienza dagli stabilimenti della Norvegia, pur prevedendo per i medesimi, a livello delle legislazioni nazionali, la facoltà di mantenere durante un periodo di sette mesi — per non interromperle troppo bruscamente — le correnti di scambio eventualmente esistenti con gli stabilimenti proposti dalle autorità norvegesi;

considerando che da una nuova ispezione, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE ed all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (4), è risultato che il livello igienico di taluni stabilimenti è nel frattempo migliorato e può essere quindi giudicato soddisfacente;

considerando che tali stabilimenti possono pertanto essere iscritti in un elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità;

considerando che la precedente decisione che vietava agli Stati membri l'importazione di carni fresche in provenienza dagli stabilimenti norvegesi deve essere perciò abrogata;

considerando che le importazioni di carni fresche in provenienza dagli stabilimenti che figurano nell'elenco allegato restano sottoposte alle disposizioni di altre direttive nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato; che, in particolare, l'importazione di certe categorie di carni in provenienza dai paesi terzi e la loro riesportazione verso altri Stati membri, quali le carni in pezzi inferiori ai 3 kg o le carni che contengono i residui di alcune sostanze per le quali la regolamentazione comunitaria non è applicabile o che devono ancora essere oggetto di una particolare normativa comunitaria armonizzata, restano soggette alla legislazione dello Stato membro destinatario conformemente alle disposizioni generali del trattato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- Gli stabilimenti della Norvegia che figurano in allegato sono autorizzati ai fini dell'importazione nella Comunità di carni fresche in conformità del suddetto allegato.
- Le importazioni in provenienza da detti stabili-2. menti restano soggette anche alle altre disposizioni comunitarie adottate nel campo veterinario.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1982, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 386 del 31. 12. 1982, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano l'importazione delle carni fresche in provenienza da stabilimenti che non figurano nell'allegato.

Articolo 3

La decisione 82/956/CEE è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione verrà riesaminata ed eventualmente modificata anteriormente al 1º agosto 1984.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1º agosto 1983.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero di utorizzazione	Nome	Indirizzo
	I. CARNI BOVINE	
	A. Macello e laboratorio di sezionamento	
21	Bøndernes salgslag	Steinkjer
	B. Macello	
13	Agro Fellesslakteri	Egersund
	II. CARNI SUINE A. Macello e laboratorio di sezionamento	
21	Bøndernes salgslag	Steinkjer
	B. Macello	
13	Agro Fellesslakteri	Egersund

del 29 luglio 1983

che modifica l'elenco degli stabilimenti della Confederazione elvetica, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(83/422/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità.economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (¹), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (²), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 16 e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che l'elenco degli stabilimenti svizzeri, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità, è stato fissato inizialmente con decisione 82/734/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla decisione 82/960/CEE (4);

considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (5), è emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente; che conviene corrispondentemente iscrivere alcuni di questi stabilimenti sulla lista comunitaria e revocare, per ragioni d'igiene e sanità pubblica, l'approvazione comunitaria di altri stabilimenti;

considerando che, negli stabilimenti sopramenzionati, è necessario, per ragioni d'igiene e sanità pubblica, prendere misure particolari per quanto riguarda l'ammissione nella Comunità delle carni che sono state prodotte;

considerando che a tale scopo è necessario fissare una data per l'introduzione sul territorio comunitario di carni fresche provenienti da questi stabilimenti e prevedere una menzione speciale nel certificato di sanità per quanto concerne la data di produzione di queste carni; considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della décisione 82/734/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

- 1. Le carni fresche, provenienti dagli stabilimenti per i quali l'approvazione è revocata, possono essere introdotte sul territorio della Comunità fino al 15 agosto 1983.
- 2. Il certificato sanitario che accompagna le carni fresche spedite da questi stabilimenti dopo il 1º agosto 1983 deve recare la menzione « carni fresche prodotte prima del 1º agosto 1983 ».

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a partire dal 1° agosto 1983.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 311 dell'8. 11. 1982, pag. 13. (4) GU n. L 386 del 31. 12. 1982, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

Numero di autorizzazione	Nome	Indirizzo
	I. CARNI BOVINA	
	A. Macelli e laboratori di sezionan	nento
115	Gustav Spiess	9442 Berneck
121	Gehrig AG	4710 Klus
124	Braunwalder AG	5610 Wohlen
145	Grieder AG	4702 Oensingen
155	FF Frischfleisch AG	6210 Sursee
	B. Macelli	
103	Städtischer Schlachthof	4000 Basel 25
107	Städtischer Schlachthof	9015 St. Gallen
	C. Laboratori di sezionamento	
228	Ernst Sutter, Fleischwaren	9202 Gossau
295	Transcarna AG	4123 Allschwil
	VI CARATE OVIEVA	
	II. CARNE SUINA	
	A. Macelli e laboratori di sezionan	nento
115	Gustav Spiess	9442 Berneck
121	Gehrig AG	4710 Klus
124	Braunwalder AG	5610 Wohlen
145	Grieder AG	4702 Oensingen
155	FF Frischfleisch AG	6210 Sursee
	B. Macelli	
103	Städtischer Schlachthof	4000 Basel 25
107	Städtischer Schlachthof	9015 St. Gallen
136	Micarna AG	9602 Bazenheid
	C. Laboratorio di sezionament	o
228	Ernst Sutter, Fleischwaren	9202 Gossau
	III. DEPOSITI FRIGORIFERI	
270	Wahihana AC (Dahahad ahihana)	4025 Basel
279 282	Kühlhaus AG (Bahnhofkühlhaus)	4623 Neuendorf
	Frigo St. Johann	4056 Basel
283 284	Frigo St. Johann Stisa	6593 Cadenazzo
284	Société de gares frigorifiques	1030 Bussigny-Lausanne
	Kühlhaus Neuhof AG	9202 Gossau
291		
291 297	Tiefkühlhaus AG	8865 Bilten

del 29 luglio 1983

recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica del Paraguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(83/423/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/ 91/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, nel corso di una prima ispezione, non era stato giudicato soddisfacente alcuno stabilimento; che la decisione 82/954/CEE della Commissione (3) ha fatto divieto agli Stati membri, a livello comunitario, d'importare carni fresche in provenienza dagli stabilimenti del Paraguay, pur prevedendo per i medesimi, a livello delle legislazioni nazionali, la facoltà di mantenere durante un periodo di sette mesi — per non interromperle troppo bruscamente — le correnti di scambio eventualmente esistenti con gli stabilimenti proposti dalle autorità del Paraguay;

considerando che da una nuova ispezione, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE ed all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (4), è risultato che il livello igienico di taluni stabilimenti è nel frattempo migliorato e può essere giudicato soddisfacente in uno stabilimento;

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

considerando che tale stabilimento può pertanto essere iscritto in un elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità;

considerando che la precedente decisione che vietava agli Stati membri l'importazione di carni fresche in provenienza dagli stabilimenti del Paraguay deve essere perciò abrogata;

considerando che occorre tener presente che le importazioni di carni fresche sono soggette anche ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria;

considerando che le importazioni di carni fresche in provenienza dagli stabilimenti che figurano nell'elenco allegato restano sottoposte alle disposizioni di altre direttive nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato; che, in particolare, l'importazione di certe categorie di carni in provenienza dai paesi terzi e la loro riesportazione verso altri Stati membri, quali le carni in pezzi inferiori ai 3 kg o le carni che contengono i residui di alcune sostanze per le quali la regolamentazione comunitaria non è applicabile o che devono ancora essere oggetto di una particolare normativa comunitaria armonizzata, restano soggette alla legislazione dello Stato membro destinatario conformemente alle disposizioni generali del trattato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- Lo stabilimento del Paraguay che figura in allegato è autorizzato ai fini dell'importazione nella Comunità di carni fresche in conformità del suddetto
- Le importazioni in provenienza dallo stabilimento di cui al paragrafo 1 restano soggette anche alle altre disposizioni comunitarie adottate nel campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34. (3) GU n. L 386 del 31. 12. 1982, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano l'importazione delle carni fresche in provenienza da stabilimenti che non figurano nell'allegato.

Articolo 3

La decisione 82/954/CEE è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione verrà riesaminata ed eventualmente modificata anteriormente al 1º agosto 1984.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1º agosto 1983.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

ALLEGATO

LISTA DEGLI STABILIMENTI

di autoriz- zazione Nome Indirizzo

CARNE BOVINA

Macello e laboratorio di sezionamento

5	Codega SA	Tablada Nueva

del 29 luglio 1983

che modifica l'elenco degli stabilimenti della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(83/424/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (¹), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (²), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che l'elenco degli stabilimenti iugoslavi, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità, è stato fissato inizialmente con decisione 82/813/CEE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione 83/139/CEE (4);

considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (5), è emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti:

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 82/813/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 343 del 4. 12. 1982, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 93 del 13. 4. 1983, pag. 19. (5) GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

LISTA DEGLI STABILIMENTI

Numero di autoriz- zazione	Nome	Indirizzo
----------------------------------	------	-----------

I. CARNE BOVINA

A. Macelli e laboratori di sezionamento

7	Čoka	Čoka
10	PIK Vrbovec, mesna industrija	Vrbovec
14	PIK Kikinda	Kikinda
22	ABC Pomurka, mesna industrija	Murska Sobota
31	PIK Budimka	Požega
33	Košaki	Maribor
51	29. Novembar	Subotica
59	Mitros	Sremska Mitrovica
64	Carnex	Vrbas
69	BEK	Zrenjanin
86	Emona, mesna industrija, Zalog	Ljubljana
117	Inex « Crvena Zvezda »	Kragujevac
139	Podravka — Industrija mesa	Koprivnica
204	Topola	Bačka Topola

B. Macelli

8	5. Maj, OOUR Bilogora	Bjelovar
41	RO « Prehrana »	Bitola
46	BIM Slavija	Beograd
49	PK RO Bimeks Brčko	Brčko
53	Srbocoop	Belanovica
126	MIP Tozd Zivinopromet Gorica	Nova Gorica
127	Neoplanta, Industrija mesa	Novi Sad
135	PIK Zlatibor	Čajetina
194	Kras Sežana	Sečovlje

. II. CARNE OVINA

Macelli

29	RO « 8. Oktomvri », OOZT ZIK Malina	Kriva Palanka
41	RO « Prehrana »	Bitola
42	ZIK « Crvena Zvezda »	Štip
54	Jugocoop	Bujanovac
92	ZIK Kumanovo	Kumanovo
135	PIK Zlatibor	Čajetina

III. CARNE SUINA

Macelli e laboratori di sezionamento

7	Čoka	Čoka
10	PIK Vrbovec, mesna industrija	Vrbovec
14	PIK Kikinda	Kikinda
22	ABC Pomurka, mesna industrija	Murska Sobota
33	Košaki	Maribor
51	29. Novembar	Subotica
59	Mitros	Sremska Mitrovica
64	Carnex	Vrbas
69	BEK	Zrenjanin
117	Inex « Crvena Zvezda »	Kragujevac
139	Podravka — Industrija mesa	Koprivnica
204	Topola	Bačka Topola

IV. DEPOSITI FRIGORIFERI

30	RO ZIK Strumica	Strumica

del 29 luglio 1983

che modifica l'elenco degli stabilimenti del Regno di Svezia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(83/425/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (¹), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (²), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 16 e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che l'elenco degli stabilimenti svedesi, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità, è stato fissato inizialmente con decisione 82/736/CEE del Consiglio (3);

considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (4), è emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente; che conviene corrispondentemente iscrivere alcuni di questi stabilimenti sulla lista comunitaria e revocare, per ragioni d'igiene e sanità pubblica, l'approvazione comunitaria per un altro stabilimento;

considerando che, per lo stabilimento sopramenzionato, è necessario, per ragioni d'igiene e sanità pubblica, prendere misure particolari per quanto riguarda l'ammissione nella Comunità delle carni che sono state prodotte;

considerando che a tale scopo è necessario fissare una data per l'introduzione sul territorio comunitario di carni fresche provenienti da questo stabilimento e prevedere una menzione speciale nel certificato di sanità per quanto concerne la data di produzione di queste carni;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti:

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 82/736/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

- 1. Le carni fresche, provenienti dallo stabilimento per il quale l'approvazione è revocata, possono essere introdotte sul territorio della Comunità fino al 15 agosto 1983.
- 2. Il certificato sanitario che accompagna le carni fresche spedite da questo stabilimento dopo il 1º agosto 1983 deve recare la menzione « carni fresche prodotte prima del 1º agosto 1983 ».

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a partire dal 1º agosto 1983.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 311 dell'8. 11. 1982, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

LISTA DEGLI STABILIMENTI

I. CARNE BOVINA

A. Macelli e laboratori di sezionamento

78-294	Farmek	Visby
93-422	Jönköpings läns slakteriförening	Sävsjö

B. Macelli

82 A. J. Dahlbergs Slakteri AB Bralanda 108 Lindahls Slakteri AB Aneby			
--	--	--	--

C. Laboratori di sezionamento

237	Gunnar Dafgard AB	Källby
296	Fyra Styckare AB	Johanneshov

II. CARNE SUINA

A. Macelli e laboratori di sezionamento

52-283	Skanek	Tomelilla
62-298 78-294	Scan Väst Farmek	Varberg Visby
80-279	Kristianstad-Blekinge slakteriförening	Kristianstad

B. Macelli

44 (¹) 56 65 66 81 82 93	Kronobergs läns slakteriförening Skanek Eslövs Slakteri AB Bröderna Karlssons Slakteri AB Scan Väst A. J. Dahlbergs Slakteri AB Jönköpings läns slakteriförening	Alvesta Halmstad Eslöv Vara Skara Bralanda Sävsjö
	Jönköpings läns slakteriförening Lindahls Slakteri AB	

C. Laboratori di sezionamento

237	Gunnar Dafgard AB	Källby
240	AB Lords Livsmedel	Helsingborg
296	Fyra Styckare AB	Johanneshov
299	AB Primefood	Ystad
417	Apes Slakteri AB	Johanneshov
461	AB Samfod	Malmö

⁽¹⁾ Frattaglie escluse.

Numero di autoriz-	,	Nome	Indirizzo
zazione		•	

III. DEPOSITI FRIGORIFERI

244 (1)	Ystads Fryhus AB	Ystad
248	Frigoscandia	Helsingborg
253	Frigoscandia	Johanneshov
255 (¹) 259 (¹)	Västsvenska Kylhus AB AB Stockholms Kylhus	Göteborg Stockholm
402 (¹)	Frigoscandia	Göteborg
439	Frigoscandia	Staffanstorp
450	AB Empaco	Ahus
452 (¹)	Skara Fryshus AB	Skara
454	Syd Frys AB	Mörarp
455	AB Kristianstads Fryhus	Kristianstad
469 (¹)	Cold Stores i Eslöv AB	Eslöv
470 (¹)	AB Stockholms Kylhus	Handen
482 (¹)	Frigoscandia	Jordbro
485	AB Gotlandsfrysen	Visby

⁽¹⁾ Solamente carne imballata.

del 29 luglio 1983

che modifica l'elenco degli stabilimenti della Repubblica di Finlandia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(83/426/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (¹), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (²), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 16 e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che l'elenco degli stabilimenti finlandesi, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità, è stato fissato inizialmente con decisione 82/731/CEE del Consiglio (3);

considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (4), è emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente; che conviene corrispondentemente iscrivere uno stabilimento sulla lista comunitaria e revocare, per ragioni d'igiene e sanità pubblica, l'approvazione comunitaria di un altro stabilimento per le frattaglie;

considerando che, per lo stabilimento sopramenzionato, è necessario, per ragioni d'igiene e sanità pubblica, prendere misure particolari per quanto riguarda l'ammissione nella Comunità delle frattaglie che sono state prodotte;

considerando che a tale scopo è necessario fissare una data per l'introduzione sul territorio comunitario di frattaglie provenienti da questo stabilimento e prevedere una menzione speciale nel certificato di sanità per quanto concerne la data di produzione di queste frattaglie; considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 82/731/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

- 1. Le frattaglie provenienti dallo stabilimento per le quali l'approvazione per questa categoria di carni fresche è revocata possono essere introdotte sul territorio della Comunità fino al 15 agosto 1983.
- 2. Il certificato sanitario che accompagna le frattaglie spedite da questo stabilimento dopo il 1º agosto 1983 deve recare la menzione « frattaglie prodotte prima del 1º agosto 1983 ».

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a partire dal 1° agosto 1983.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983.

⁽¹) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 311 dell'8. 11. 1982, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

(1) Frattaglie escluse.

ALLEGATO

EIGIN BEGEI GINBIEINIE				
Numero di autoriz- zazione	Nome	Indirizzo		
,	I. CARNI BOVINE			
	A. Macello e laboratorio di sezionamen	to		
17	Forssan Teurastamo Oy	Forssan		
	B. Macello			
7	Lahden Kaupungin Teurastamo	Lahti		
	II. CARNI SUINE			
	A. Macelli e laboratori di sezionamente	o		
13	Lounais-Suomen Osuusteurastamo	Salo		
17 22	Forssan Teurastamo Oy Itikka	Forssan Nurmo		
10(1) 10 to	B. Macelli			
7 73 (¹)	Lahden Kaupungin Teurastamo Pouttu Oy	Lahti Kannus		
	III. DEPOSITI FRIGORIFERI			
91	Pakastamo Oy	Pitäjänmäki		
92	Pakastamo Oy	Kolohonka		

del 29 luglio 1983

che modifica l'elenco degli stabilimenti della Repubblica austriaca, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(83/427/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/ 91/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 16 e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che l'elenco degli stabilimenti austriaci, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità, è stato fissato inizialmente con decisione 82/730/CEE del Consiglio (3);

considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (4), è emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente; che conviene corrispondentemente iscrivere alcuni di questi stabilimenti sulla lista comunitaria e limitare, per ragioni d'igiene e sanità pubblica, l'approvazione comunitaria per altri stabilimenti;

considerando che, negli stabilimenti sopramenzionati, è necessario, per ragioni d'igiene e sanità pubblica, prendere misure particolari per quanto riguarda l'ammissione nella Comunità delle carni che sono state prodotte;

considerando che a tale scopo è necessario fissare una data per l'introduzione sul territorio comunitario di carni fresche provenienti da questi stabilimenti e prevedere una menzione speciale nel certificato di sanità per quanto concerne la data di produzione di queste carni;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 82/730/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

- Le carni fresche, provenienti dagli stabilimenti autorizzati a figurare fino al 31 dicembre 1983 sulla lista dell'allegato della presente decisione, possono essere introdotte sul territorio della Comunità fino al 15 gennaio 1984.
- Il certificato sanitario che accompagna le carni fresche spedite da questi stabilimenti dopo il 1º gennaio 1984 deve recare la menzione « carni fresche prodotte prima del 1º gennaio 1984 ».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983.

GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34. (3) GU n. L 311 dell'8. 11. 1982, pag. 1. (4) GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

Numero di autoriz- zazione	Nome	Indirizzo
	I. CARNI BOVINE	
	A. Macello e laboratorio di sezionam	iento
O 4	Vieh- und Fleisch GmbH	Linz
	B. Macelli	,
N 4	WÖV, Versandschlachthof	Greinsfurth
N 9	WÖV, Versandschlachthof	Mistelbach
N 12	Josef Grandits	Kirchschlag
O 6 (1)	Welser Schlachthof GmbH & Co. KG	Wels
O 11	Fürst und Söhne, Vieh- und Fleischexport	Pregarten
O 25	Schlachthof Rudolf Grossfurtner	Utzenaich
S 1 (1)	Städtischer Schlachthof	Salzburg
St 5	Hans Scheucher GmbH	Jagerberg-Ungersdorf
St 6	Städtischer Schlacht- und Viehhof	Graz
St 7 (1)	Alpenfleisch KG	Stainach
St 20	Prettenhofer	Gross-Steinbach
St 21	Rudolf Jöbstl	Strass
St 23	Johann Zsifkowics KG	Fürstenfeld
W 2 (1)	Markt- und Schlachtbetrieb St. Marx	Wien
	C. Laboratorio di sezionamento	
O 15 (1)	Zerlegungsbetrieb Josef Handlbauer	Wels
O 15 (¹)	Zerlegungsbetrieb Josef Handlbauer II. CARNI SUINE A. Macello e laboratorio di sezionam	
	II. CARNI SUINE	
	II. CARNI SUINE A. Macello e laboratorio di sezionam	nento
O 4	II. CARNI SUINE A. Macello e laboratorio di sezionam Vieh- und Fleisch GmbH B. Macelli	nento
	II. CARNI SUINE A. Macello e laboratorio di sezionam Vieh- und Fleisch GmbH	Linz
O 4	II. CARNI SUINE A. Macello e laboratorio di sezionam Vieh- und Fleisch GmbH B. Macelli WOV, Versandschlachthof WOV, Versandschlachthof	Linz
O 4 N 4 N 9 N 12	II. CARNI SUINE A. Macello e laboratorio di sezionam Vieh- und Fleisch GmbH B. Macelli WOV, Versandschlachthof	Linz Greinsfurth Mistelbach
O 4 N 4 N 9 N 12	II. CARNI SUINE A. Macello e laboratorio di sezionam Vieh- und Fleisch GmbH B. Macelli WOV, Versandschlachthof WÖV, Versandschlachthof Josef Grandits	Greinsfurth Mistelbach Kirchschlag
O 4 N 4 N 9 N 12 O 6(1) O 25	II. CARNI SUINE A. Macello e laboratorio di sezionam Vieh- und Fleisch GmbH B. Macelli WOV, Versandschlachthof WÖV, Versandschlachthof Josef Grandits Welser Schlachthof GmbH & Co. KG	Greinsfurth Mistelbach Kirchschlag Wels
O 4 N 4 N 9 N 12 O 6(1) O 25	II. CARNI SUINE A. Macello e laboratorio di sezionam Vieh- und Fleisch GmbH B. Macelli WOV, Versandschlachthof WOV, Versandschlachthof Josef Grandits Welser Schlachthof GmbH & Co. KG Schlachthof Rudolf Grossfurtner	Greinsfurth Mistelbach Kirchschlag Wels Utzenaich
N 4 N 9 N 12 O 6(') O 25 S 1 (')	II. CARNI SUINE A. Macello e laboratorio di sezionam Vieh- und Fleisch GmbH B. Macelli WOV, Versandschlachthof WÖV, Versandschlachthof Josef Grandits Welser Schlachthof GmbH & Co. KG Schlachthof Rudolf Grossfurtner Städtischer Schlachthof	Greinsfurth Mistelbach Kirchschlag Wels Utzenaich Salzburg
N 4 N 9 N 12 O 6 (¹) O 25 S 1 (¹) St 5	II. CARNI SUINE A. Macello e laboratorio di sezionam Vieh- und Fleisch GmbH B. Macelli WÖV, Versandschlachthof WÖV, Versandschlachthof Josef Grandits Welser Schlachthof GmbH & Co. KG Schlachthof Rudolf Grossfurtner Städtischer Schlachthof Hans Scheucher GmbH	Greinsfurth Mistelbach Kirchschlag Wels Utzenaich Salzburg Jagerberg-Ungersdor
O 4 N 4 N 9 N 12 O 6(1) O 25 S 1 (1) St 5 St 6	II. CARNI SUINE A. Macello e laboratorio di sezionam Vieh- und Fleisch GmbH B. Macelli WOV, Versandschlachthof WOV, Versandschlachthof Josef Grandits Welser Schlachthof GmbH & Co. KG Schlachthof Rudolf Grossfurtner Städtischer Schlachthof Hans Scheucher GmbH Städtischer Schlacht- und Viehhof	Greinsfurth Mistelbach Kirchschlag Wels Utzenaich Salzburg Jagerberg-Ungersdor Graz Gross-Steinbach Strass
N 4 N 9 N 12 O 6(') O 25 S 1 (') St 5 St 6 St 20	II. CARNI SUINE A. Macello e laboratorio di sezionam Vieh- und Fleisch GmbH B. Macelli WOV, Versandschlachthof WÖV, Versandschlachthof Josef Grandits Welser Schlachthof GmbH & Co. KG Schlachthof Rudolf Grossfurtner Städtischer Schlachthof Hans Scheucher GmbH Städtischer Schlacht- und Viehhof Prettenhofer	Greinsfurth Mistelbach Kirchschlag Wels Utzenaich Salzburg Jagerberg-Ungersdort Graz Gross-Steinbach Strass Fürstenfeld
O 4 N 4 N 9 N 12 O 6 (¹) O 25 S 1 (¹) St 5 St 6 St 20 St 21	II. CARNI SUINE A. Macello e laboratorio di sezionam Vieh- und Fleisch GmbH B. Macelli WÖV, Versandschlachthof WÖV, Versandschlachthof Josef Grandits Welser Schlachthof GmbH & Co. KG Schlachthof Rudolf Grossfurtner Städtischer Schlachthof Hans Scheucher GmbH Städtischer Schlacht- und Viehhof Prettenhofer Rudolf Jöbstl	Greinsfurth Mistelbach Kirchschlag Wels Utzenaich Salzburg Jagerberg-Ungersdor Graz Gross-Steinbach Strass
O 4 N 4 N 9 N 12 O 6(1) O 25 S 1 (1) St 5 St 6 St 20 St 21 St 23	II. CARNI SUINE A. Macello e laboratorio di sezionam Vieh- und Fleisch GmbH B. Macelli WOV, Versandschlachthof WOV, Versandschlachthof Josef Grandits Welser Schlachthof GmbH & Co. KG Schlachthof Rudolf Grossfurtner Städtischer Schlachthof Hans Scheucher GmbH Städtischer Schlacht- und Viehhof Prettenhofer Rudolf Jöbstl Johann Zsifkowics KG	Greinsfurth Mistelbach Kirchschlag Wels Utzenaich Salzburg Jagerberg-Ungersdort Graz Gross-Steinbach Strass Fürstenfeld
O 4 N 4 N 9 N 12 O 6(1) O 25 S 1 (1) St 5 St 6 St 20 St 21 St 23	II. CARNI SUINE A. Macello e laboratorio di sezionam Vieh- und Fleisch GmbH B. Macelli WOV, Versandschlachthof WOV, Versandschlachthof Josef Grandits Welser Schlachthof GmbH & Co. KG Schlachthof Rudolf Grossfurtner Städtischer Schlachthof Hans Scheucher GmbH Städtischer Schlacht- und Viehhof Prettenhofer Rudolf Jöbstl Johann Zsifkowics KG Markt- und Schlachtbetrieb St. Marx	Greinsfurth Mistelbach Kirchschlag Wels Utzenaich Salzburg Jagerberg-Ungersdort Graz Gross-Steinbach Strass Fürstenfeld
N 4 N 9 N 12 O 6(') O 25 S 1 (') St 5 St 6 St 20 St 21 St 23 W 2(')	II. CARNI SUINE A. Macello e laboratorio di sezionam Vieh- und Fleisch GmbH B. Macelli WÖV, Versandschlachthof WÖV, Versandschlachthof Josef Grandits Welser Schlachthof GmbH & Co. KG Schlachthof Rudolf Grossfurtner Städtischer Schlachthof Hans Scheucher GmbH Städtischer Schlacht- und Viehhof Prettenhofer Rudolf Jöbstl Johann Zsifkowics KG Markt- und Schlachtbetrieb St. Marx C. Laboratorio di sezionamento	Greinsfurth Mistelbach Kirchschlag Wels Utzenaich Salzburg Jagerberg-Ungersdor Graz Gross-Steinbach Strass Fürstenfeld Wien
N 4 N 9 N 12 O 6(') O 25 S 1 (') St 5 St 6 St 20 St 21 St 23 W 2(')	II. CARNI SUINE A. Macello e laboratorio di sezionami Vieh- und Fleisch GmbH B. Macelli WÖV, Versandschlachthof WÖV, Versandschlachthof Josef Grandits Welser Schlachthof GmbH & Co. KG Schlachthof Rudolf Grossfurtner Städtischer Schlachthof Hans Scheucher GmbH Städtischer Schlacht- und Viehhof Prettenhofer Rudolf Jöbstl Johann Zsifkowics KG Markt- und Schlachtbetrieb St. Marx C. Laboratorio di sezionamento Zerlegungsbetrieb Josef Handlbauer	Greinsfurth Mistelbach Kirchschlag Wels Utzenaich Salzburg Jagerberg-Ungersdor Graz Gross-Steinbach Strass Fürstenfeld Wien

INSEGNAMENTO SUPERIORE NELLA COMUNITÀ EUROPEA UNA GUIDA PER STUDENTI

Edizione 1981

La Guida per studenti è stata elaborata ad uso degli studenti e dei loro consiglieri per diffondere in tutte le lingue della Comunità le informazioni primarie di cui ha bisogno chiunque si riproponga di trascorrere un periodo di studi a livello superiore in un altro Stato membro.

La guida contiene un testo per ciascuno Stato membro della Comunità. Ogni testo si compone di due parti fondamentali: la parte descrittiva e la parte con gli annessi. Il testo fornisce informazioni di carattere generale sull'organizzazione dell'insegnamento superiore, sugli istituti e università, sui possibili titoli di studio, sulle condizioni di accesso e sulle procedure per le domande di ammissione, sulle tasse, sul livello delle conoscenze linguistiche richiesto e sulle borse di studio, nonché cenni su importanti problemi di ordine sociale come la previdenza sociale, i servizi di orientamento, l'alloggio ecc.. Gli annessi di ogni contributo nazionale contengono un elenco con gli indirizzi delle organizzazioni e delle istituzioni che forniscono ulteriori informazioni e/o inviano i moduli di domanda, una bibliografia del materiale d'informazione nazionale, quasi sempre una visione d'insieme delle possibilità di studio offerte dagli istituti di insegnamento superiore, per ogni testo nazionale un glossario per la spiegazione dei termini che non sono stati tradotti nei singoli testi.

In aggiunta a tali testi la guida comprende testi separati per il Collegio d'Europa di Bruges e per l'Istituto universitario europeo di Firenze.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 4,35 FB 180 LIT 5 050

± 350 pagine.

Pubblicazione n. CB-32-81-253-IT-C ISBN 92-825-2434-5

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE L-2985 Luxembourg

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

IN SEI LINGUE

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE L-2985 Luxembourg